

DECISIONE (UE) 2021/146 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2021

che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo monetario tra l'Unione e Andorra (di seguito «l'accordo») è entrato in vigore il 1° aprile 2012.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell'allegato dell'accordo monetario.
- (3) La Commissione modifica ogni anno l'allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione europea e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (4) Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione che siano stati adottati o modificati.
- (5) L'allegato dell'accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1.

